



**COMUNICATO UFFICIALE N. 306**  
**Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 361/AA al n. 364/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 361/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 387 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Babacar KANE, e della società ASD BAGNELLA CALCIO 1972, avente ad oggetto la seguente condotta:

BABACAR KANE, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Bagnella Calcio 1972, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 9.10.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la Società ASD Bagnella Calcio 1972, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

ASD BAGNELLA CALCIO 1972, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Babacar Kane ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco Cometti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD BAGNELLA CALCIO 1972, e dal Sig. Babacar KANE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Babacar KANE, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD BAGNELLA CALCIO 1972;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 362/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 120 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore CIOFFI, Davide DELLA MURA, Raffaele APICELLA e Gabriele GIORDANO e della società ASD CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE CIOFFI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, alle gare A.S.D. F.C. Sarnese 1926 - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 23.10.2022 ed A.S.D. S. Sebastiano - Calcio Mazzeo del 23.12.2022, entrambe valevoli per il campionato Under 18, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

DAVIDE DELLA MURA, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, alle gare A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 - Sant'Anastasia Calcio 1945 dell'11.12.2022, Cavese 1919 SSDARL - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 19.2.2023 ed F.C.D. LMM Montemiletto - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 27.3.2023, tutte valevoli per il campionato Under 18, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

RAFFAELE APICELLA, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 - Sant'Anastasia Calcio 1945 dell'11.12.2022 valevole per il campionato Under 18, sottoscritto in qualità

di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Davide Della Mura, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

GABRIELE GIORDANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sig.ri Salvatore Cioffi e Davide Della Mura, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la loro partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Under 18, e precisamente: il calciatore sig. Salvatore Cioffi alle gare A.S.D. F.C. Sarnese 1926 - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 23.10.2022, A.S.D. S. Sebastiano - Calcio Mazzeo del 23.12.2022, mentre il calciatore sig. Davide Della Mura alle gare A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 - Sant'Anastasia Calcio 1945 dell'11.12.2022, Cavese 1919 SSDARL - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 19.2.2023 ed F.C.D. LMM Montemiletto - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 27.3.2023; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. F.C. Sarnese 1926 - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 23.10.2022, A.S.D. S. Sebastiano - Calcio Mazzeo del 23.12.2022, Cavese 1919 SSDARL - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 19.2.2023 ed F.C.D. LMM Montemiletto - A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 del 27.3.2023, tutte valevoli per il campionato Under 18, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Club Gioventù Tramonti 85 nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sig.ri Salvatore Cioffi e Davide Della Mura, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

A.S.D. CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85, per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Gabriele Giordano e Raffaele Apicella, ed al cui interno e nel cui interesse i sig.ri Salvatore Cioffi e Davide Della Mura hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gabriele GIORDANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante

per conto della società ASD CLUB GIOVENTÙ, Salvatore CIOFFI, Davide DELLA MURA e Raffaele APICELLA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Salvatore CIOFFI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Davide DELLA MURA di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gabriele GIORDANO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele APICELLA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza per la società ASD CLUB GIOVENTÙ;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 363/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 315 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele CIRELLI e Roberto Virgilio CIRELLI, e della società SSD SRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE CIRELLI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società SSD SRL I. Lirinia Academy Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dall'inizio stagione sportiva 2023/2024 fino ad almeno il 4.12.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della SSD SRL I. Lirinia Academy Calcio militante nel campionato Giovanissimi Under 15, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC;

ROBERTO VIRGILIO CIRELLI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD SRL I. Lirinia Academy Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle NOIF, nonché dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso affidato, dall'inizio della stagione sportiva 2023/2024 fino ad almeno il 4.12.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Under 15 al Sig. Cirelli Michele, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC;

in violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per non avere affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Under 15 ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC;

SSD SRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Cirelli Roberto Virginio ed il sig. Cirelli Michele;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele CIRELLI, e dal Sig. Roberto Virgilio CIRELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDSRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Michele CIRELLI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Roberto Virgilio CIRELLI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SDSRL I. LIRINIA ACADEMY CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 364/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 660 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Danilo PIZI, e della società ASD ARDEA NF CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANILO PIZI, all'epoca dei fatti Vice Presidente con potere di firma della società A.S.D. NF Ardea Calcio (già Team Nuova Florida 2005), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver costui, mediante un comunicato stampa (da esso stesso sottoscritto così da assumersene la paternità) pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della Società ed emesso successivamente all'avvenuta disputa della gara *Trastevere Calcio vs Nuova Florida Calcio* – occorsa in data 21.01.24, valevole per la 20<sup>a</sup> giornata del Campionato di Serie D, Gir. G, della corrente stagione sportiva e terminata con il risultato di 2-1 per la squadra ospitante (Trastevere), espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri dell'arbitro che ebbe a dirigere la gara de qua, e per l'effetto e più in generale, anche dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

ASD ARDEA NF CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al predetto Sig. Danilo PIZI nella propria qualità, all'epoca dei fatti, di Vice Presidente con potere di firma della A.S.D. NF ARDEA CALCIO (già TEAM NUOVA FLORIDA 2005);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Danilo PIZI in proprio e, in qualità di Vice Presidente, per conto della società ASD ARDEA NF CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Danilo PIZI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD ARDEA NF CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina